

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L'ENTE UNICO GESTORE "STUDIO MALATTIE EPATO - METABOLICHE LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L." (STEM) PER LA STRUTTURA LABORATORIO ANALISI GAMMA DI MANTOVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/8961 del 30.04.2002, è stato riconosciuto all'Ente "Laboratorio Analisi Biologiche Gamma s.r.l." con sede legale in Mantova, via Argentina Altobelli, n. 3, per la struttura "Laboratorio Analisi Gamma" di Mantova, il possesso dei requisiti per l'accreditamento, con iscrizione nel Registro Regionale Strutture Accreditate al n. 537;
- in data 31.05.2002 è stato sottoscritto il contratto triennale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni in regime di servizio sanitario regionale tra l'ex ASL di Mantova, ora ATS della Val Padana e l'Ente "Laboratorio Analisi Biologiche Gamma s.r.l.";
- con decreto n. 20 del 31.01.2017, questa ATS ha autorizzato l'Ente Studio Malattie Epato - Metaboliche Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l. (STEM)" con sede legale in Brescia - a subentrare, a seguito di fusione societaria per incorporazione, nelle autorizzazioni sanitarie e nell'accreditamento rilasciati all'Ente "Laboratorio Analisi Biologiche Gamma s.r.l." per la Struttura Sanitaria "Laboratorio Analisi Gamma" con sede in Mantova, Via Argentina Altobelli n. 3;
- la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia con nota prot. G1.2017.0005042 del 10.02.2017, ha comunicato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 - comma 5 - della L.R. 23/2015 ed a seguito del suesposto subentro, è stato aggiornato il Registro Regionale delle Strutture Accreditate;
- che in data 28/02/2017 veniva adottato il Decreto n. 84 avente ad oggetto: "Ente "Studio Malattie Epato - Metaboliche Laboratorio Analisi Cliniche S.R.L. (STEM)" con sede legale in Brescia - Stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici";

- che con nota regionale G1.2017.0008222 del 01.03.2017, veniva trasmesso il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 1941 del 24.02.2017 ad oggetto: *"Riconoscimento dell'Ente "Studio Malattie Epato - Metaboliche Laboratorio Analisi Cliniche S.R.L. con sede legale in Brescia via Rodi n. 49 quale unico soggetto gestore di una pluralità di strutture sanitarie e contestuale iscrizione nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate"*
- che veniva, pertanto, stabilito in base a quanto sopra, di non dare corso alla sottoscrizione dei contratti approvati con decreto n. 84 del 28.02.2017, ma di dovere sottoscrivere i contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici fra questa ATS della Val Padana e l'Ente unico gestore Studio Malattie Epato - Metaboliche Laboratorio Analisi Cliniche S.R.L. (STEM)" con sede legale in Brescia, così come disposizioni di cui a D.G.R. n. 47508 del 29.12.1999;

Tutto quanto sopra evidenziato

tra

l' AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 – C.F.02481970206, nella persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Mannino,

e

l'ENTE UNICO GESTORE STUDIO MALATTIE EPATO-METABOLICHE LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.r.L. con sede legale in Brescia, via Rodi n. 49 – C.F. 80051880179, nella persona del Dott. Mario Dionisi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – Rappresentante dell'Impresa, fatte salve le premesse si conviene e si stipula con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

#### **Art. 1 Assetto Organizzativo**

L'Ente eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, secondo l'assetto organizzativo accreditato come aggiornato e presente nell'applicativo regionale ASAN e per il quale l'Ente è iscritto nel Registro delle Strutture Accreditate. L'Ente si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

## **Art. 2 Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'Ente si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, l'Ente si impegna, inoltre, a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo agli atti del competente ufficio. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, il verbale di controllo. L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

## **Art. 3 Sistema tariffario Prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale**

Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in regione Lombardia.

## **Art. 4 Budget**

Annualmente l'ATS ed il soggetto gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi economici delle prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.

## **Art. 5 Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

L'Ente si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione della documentazione sanitaria. L'Ente codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella

documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Welfare. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le norme di cui alla dgr 8501/2008 e alla dgr 9014/2009 e s.m.i. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione in oggetto.

#### **Art. 6 Pagamenti**

L'ATS eroga alla struttura - previa presentazione di regolare fattura - acconti mensili secondo le modalità annualmente definite dalla Giunta Regionale.

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare, anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura "*salvo errori ed omissioni*". L'Ente emette fattura trimestrale relativa al riconoscimento economico delle prestazioni rese e rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria. E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

#### **Art. 7 Modifica degli acconti**

Le parti concordano che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% né superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validato dalla Direzione Generale Welfare, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio sanitario emanate annualmente dalla Regione.

### **Art. 8 Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, l'Ente si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale in attuazione all'art. 15 della L.R. n. 33/2009.

### **Art. 9 Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 33/09, come modificato dalla L.R. 23/2015, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

### **Art. 10 Sanzioni**

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ATS le proprie controdeduzioni.

### **Art. 11 Durata**

Il presente contratto decorre dalla data del 01.01.2017 ed ha validità triennale.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi la Struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia.

### **Art. 12 Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sull'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Mantova.

### **Art. 13 Codice di Comportamento**

L'Ente conferma di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dall'ATS della Val Padana, di approvarlo, e assume l'impegno di osservarne i contenuti consapevole che in caso di violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente.

(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)

Il Direttore Generale

ATS della Val Padana

Dott. Salvatore Mannino

Il Legale Rappresentante

Ente Unico Gestore "Studio Malattie Epato

Metaboliche Lab. Analisi

Cliniche S.r.L."

Dott. Mario Dionisi